

REGENERATING AGRICULTURE


Il secondo forum internazionale Almagra sulla
sostenibilità ambientale del settore agricolo

Il quadro normativo dei biostimolanti: aggiornamenti e prospettive

Maria Antonietta Delicato
CREA PB - MASAF

Castel San Pietro Terme (BO) - 03/12/2025






Parleremo di:



- Quadro normativo
- Procedure di autorizzazione
- Requisiti per l'immissione sul mercato.
- Aggiornamenti recenti
- Prospettive future



Quadro normativo di riferimento



Norma nazionale Italiana

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile
2010, n. 75

Si applica ai:

- Concimi minerali
- Concimi organici
- Concimi organo-minerali
- Ammendanti
- Correttivi
- Substrati di coltivazione
- Prodotti ad azione specifica

Norma Europea

Regolamento (UE)
2019/1009


Si applica ai:

- Concimi minerali
- Concimi organici
- Concimi organo-minerali
- Ammendanti inorganici
- Ammendanti organici
- Substrati di coltivazione
- Inibitori
- Biostimolanti
- Miscele

Mutuo riconoscimento

Regolamento (UE)
2019/515 del Parlamento
europeo e del Consiglio

Si applica a prodotti che
sono legalmente
fabbricati e
commercializzati in un
Stato membro, secondo
una norma tecnica
nazionale



DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti,
a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Il presente decreto si applica ai:

- a) ~~prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003; Abrogato dal reg. UE 2019/1009~~

- b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

Consta di: 17 Articoli e 14 Allegati




N. 106/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75.

**Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge
7 luglio 2009, n. 88.**





DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

Allegato 1 Concimi nazionali

Allegato 2 Ammendanti

Allegato 3 Correttivi

Allegato 4 Substrati di coltivazione

Allegato 5 Matrici organiche per la produzione dei concimi

Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

Allegato 7 Tolleranze

Allegato 8 Etichettatura e immissione in commercio

Allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico


Allegato 10 Inserimento di nuovi fertilizzanti

Allegato 11 Accreditamento laboratori

Allegato 12 Sfruttamento sistematico delle tolleranze

Allegato 13 Registro fertilizzanti – Tabella 1 fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Allegato 14 Registro fabbricanti



DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

Elementi fondamentali

- Tipologie
- Denominazioni del tipo
- Requisiti composizione, titoli e sostanze utili
- Dichiarazione obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta
- Tolleranze
- Tracciabilità:
 - Registro fabbricanti
 - Registro fertilizzanti: Uso convenzionale
Agricoltura biologica
- Controlli
- Sanzioni

Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

«i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6»

Punto 4.1 BIOSTIMOLANTI

1. Idrolizzato proteico di erba medica
2. Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)
3. Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso
4. Estratto solido di erba medica, alghe e melasso
5. Estratto acido di alghe della famiglia «Fucales»
6. Inoculo di funghi micorizzici
7. Idrolizzato enzimatico di Fabaceae
- 8.a) Filtrato di crema d'alghe
8.b) Soluzione di filtrato di crema di alghe
9. Estratto umico di leonardite
10. Estratto fluido azotato a base di *MacrocystisIntegrifolia*
11. AATC (acido Nacetiltiazolidin-4-carbossilico)+ATC (acido tiazolidin carbossilico)
12. Idrolizzato fluido a base di epitelio animale e di alghe brune

È consentito dichiarare le proprietà biostimolanti solo per le denominazioni del tipo indicate

È obbligatorio indicare in etichetta: dose di impiego e modalità d'uso

L'attività biostimolante non deve derivare da sostanze ad azione fitormonale

Salvo quanto espressamente indicato in legge, non è consentito dichiarabili proprietà biostimolanti alle miscele dei suddetti prodotti con altri fertilizzanti



Procedura per immissione ul mercato

1. Verifica conformità del prodotto
alla disposizioni relative alla
specifica denominazione del tipo

2. Predisporre etichetta secondo
quanto indicato nell'allegato 8
Etichettatura ed immissione sul
mercato

3. Iscrizione ditta al registro dei
fabbricanti di fertilizzanti –
Allegato 14

4. Iscrizione del Registro dei
fertilizzanti per nome
commerciale – Allegato 13

n. Biostimolanti iscritti al Registro

1285 biostimolanti consentiti in
agricoltura biologica

175 biostimolanti ad uso
convenzionale

Link: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>

REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019

Stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

Data di entrata in vigore: 16/07/2019

Data applicazione: 16/07/2022 (abrog. Reg. 2003/2003);

Gazzetta ufficiale

L 170

dell'Unione europea



Edizione in lingua
italiana

Legislazione

62° anno
25 giugno 2019


Sommario

I Atti legislativi

pagina

REGOLAMENTI

- * **Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾** 1



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019

- Inserisce i concimi organici, organo-minerali, correttivi, ammendanti, substrati e biostimolanti, miscele di prodotti fertilizzanti

- Modifica i Regolamenti:

1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

- Abroga il REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi;

www.eur-lex.europa.eu



53 articoli, 5 Allegati tecnici

53 ARTICOLI DI LEGGE:

CAPO I -disposizioni generali

CAPO II -obblighi degli operatori economici

CAPO III -conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE


CAPO IV -notifica degli organismi di valutazione della conformità

CAPO V -vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui prodotti fertilizzanti dell'UE che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione

CAPO VI -delega di potere e procedura di comitato

CAPO VII -modifiche

CAPO VIII -disposizioni transitorie e finali



Armonizzazione facoltativa

Il Regolamento (UE) 2019/1009 è un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri,, a differenza delle direttive non richiede l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione.


Il Regolamento (UE) 2019/1009 è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante o a migliorarne l'efficienza nutrizionale e **che rechino la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato.**

Il Regolamento (UE) 2019/1009 non cancella le normative nazionali che regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti, considerando il carattere locale di taluni mercati di prodotti.



Art. 4 Prodotto fertilizzante dell'UE

- a) Soddisfa le prescrizioni stabilite **nell'allegato I** per la pertinente categoria funzionale del prodotto – **PFC**
- b) Soddisfa le prescrizioni stabilite **nell'allegato II** per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti – **CMC**;
- c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui **all'allegato III**.
- d) ha superato la procedura di valutazione della conformità di cui **all'allegato IV**
- e) contrassegnato con la marcatura CE




ALLEGATO I

Categorie Funzionali del Prodotto «PFC»

Denominazione delle PFC e Prescrizioni relative alle PFC

Allegati tecnici



Commissione europea



ALLEGATO II

Categorie di materiali costituenti (CMC)

Un prodotto fertilizzante dell'UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate nel presente allegato

Allegati tecnici



CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestati di colture fresche
CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare
CMC 7: microrganismi
CMC 8: polimeri nutrienti
CMC 9: polimeri diversi da quelli nutrienti
CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati

ALLEGATO III

Prescrizioni di etichettatura

Allegati tecnici




▪ **Parte I**
prescrizioni generali di etichettatura
(valide per tutti i prodotti)

▪ **Parte II**
prescrizioni di etichettatura
specifiche per prodotto

▪ **Parte III**
norme di tolleranza

FQA: <https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/148ac2da-00ae-4fa8-8ed0-270bce690efe/download>



ALLEGATO IV PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

A secondo delle materie prime e/o della loro funzione, la valutazione di conformità dei prodotti sarà effettuata da organismi notificati oppure sarà sufficiente l'autocertificazione

Intervento laboratori e Organismi notificati



MODULO A
Autocertificazione imprese
Non necessario intervento di laboratori esterni o organismi notificati



MODULO A1
Marcatura CE sotto responsabilità di un organismo notificato
Necessarie prove di laboratorio su ritenzione d'olio e resistenza alla detonazione nitrato d'ammonio)



MODULO B+C
Rilascio certificato dell'esame UE del tipo da un Organismo notificato a scelta dell'Impresa (un Organismo notificato può chiedere ulteriori campion qualora siano necessari per eseguire il programma di prove)
Autocertificazione congiunta secondo le modalità di controllo interno della produzione



MODULO D1
Marcatura CE sotto responsabilità di un Organismo notificato
Garanzia di qualità del processo di produzione

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento..

Allegati tecnici

L 170/114

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.6.2019

ALLEGATO V

Dichiarazione UE di conformità (n. XXX) ⁽¹⁾

1. Prodotto fertilizzante dell'UE (numero del prodotto, del lotto o del tipo):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE che ne consenta la tracciabilità; può, se richiesto per l'identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE, includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme al:
 - Regolamento (UE) 2019/1009 ⁽²⁾;
 - se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o alle specifiche comuni utilizzate oppure alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione... (numero):
8. Ove applicabile, si allegano alla presente dichiarazione UE di conformità le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti.
9. Informazioni supplementari:
 - Firmato a nome e per conto di:
 - (luogo e data del rilascio):
 - (nome e cognome, funzione) (firma):

⁽¹⁾ L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione UE di conformità è opzionale.
⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).



PFC 6 BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE



Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera

- a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
- b) tolleranza allo stress abiotico;
- c) caratteristiche qualitative; o
- d) disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo o nella rizosfera.



LA DEFINIZIONE DI BIOSTIMOLANTE SI BASA SULL'EFFETTO, CHE DEVE ESSERE DIMOSTRATO E DICHIARATO IN ETICHETTA

PFC 6 (A)

Biostimolante microbico delle piante

1. Può essere costituito unicamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi, di cui alla CMC 7, ivi compresi microrganismi morti o costituiti da cellule vuote, ed elementi residui innocui dei mezzi in cui si sono sviluppati, che

- non abbiano subito trattamenti diversi dall'essiccazione o dalla liofilizzazione

<i>Azotobacter spp.</i>
<i>Funghi micorrizici</i>
<i>Rhizobium spp.</i>
<i>Azospirillum spp.</i>

2. Il tenore di patogeni in un biostimolante microbico delle piante non deve superare i limiti indicati nella tabella seguente

Microrganismi/loro tossine, metaboliti	Piani di campionamento		Limite
	N	C	
<i>Salmonella spp.</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i>	5	0	Assente in 1 g o 1 ml
<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Vibrio spp.</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Shigella spp.</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Staphylococcus aureus</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Enterococcaceae</i>	5	2	10 UFC/g
Conteggio anaerobico in piastra a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un batterio aerobico	5	2	105 UFC/g o ml
Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un fungo	5	2	1 000 UFC/g o ml

dove:
n = numero di unità che costituiscono il campione,
c = numero di unità campionarie i cui valori sono superiori al limite definito

3. Se è informa liquida deve avere un pH ottimale per i microrganismi contenuti e per le piante

PFC 6(B)

Biostimolante non microbico delle piante

1. Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante.

2. Il tenore di patogeni in un biostimolante non microbico delle piante, così come per le altre PFC non deve superare i limiti indicati nella tabella seguente.

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionamento			Limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella spp.</i>	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli o Enterococcaceae</i>	5	5	0	1 000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

REQUISITI SUI BIOSTIMOLANTI UE

Limiti sui contaminanti (metalli pesanti)

Cadmio (Cd)	1,5 mg/kg ss
Cromo esavalente (CrVI)	2 mg/kg ss
Mercurio (Hg)	1 mg/kg ss
Nichel (Ni)	50 mg/kg ss
Piombo (Pb)	120 mg/kg ss
Arsenico inorganico (As)	40 mg/kg ss
Cromo totale ***	200 mg/kg ss

Limiti sul tenore di rame e zinco

Rame (Cu)**	600 mg/kg ss
Zinco (Zn)**	500 mg/kg ss

Limiti sui patogeni


Modellato sui limiti dell'OCSE per agenti di biocontrollo microbico e agenti patogeni specificati nella normativa sui sottoprodotti di origine animale

Effetto dimostrato

Il prodotto deve avere gli effetti indicati (e questi devono essere all'interno degli effetti previsti nella definizione)

Ulteriori requisiti di sicurezza

Per i componenti prima che possano essere utilizzati in qualsiasi prodotto fertilizzante, compresi i biostimolanti



Conformità dei prodotti



- ✓ I prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di qualità, sicurezza ed etichettatura descritti negli allegati al Regolamento
- ✓ L'Esecuzione delle procedure della conformità nel rispetto delle prescrizioni riportate allegato IV
- ✓ Per i biostimolanti è necessario l'intervento di un Organismo notificato e l'utilizzo del MODULO DI - Marcatura CE sotto responsabilità di un Organismo notificato, Garanzia di qualità del processo di produzione
- ✓ Organismi di certificazione sono notificati dagli Stati membri alla Commissione europea
- ✓ Tutti gli organismi notificati all'interno del territorio europeo si trovano nel database UE [NANDO](#), ad oggi è presente 1 solo Organismo notificato italiano
- ✓ La marcatura CE secondo i principi sanciti dal Regolamento CE 765/2008




PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ

ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2019 1009

Verifica della conformità dei prodotti attraverso prove analitiche affidabili e riproducibili

- Commissione europea ha dato incarico al CEN (Comitato europeo di normazione) di elaborare gli standard analitici armonizzati per i prodotti biostimolanti, norme europee (EN).
- il **Comitato Tecnico CEN/TC 455** sui Biostimolanti Vegetali che ha elaborato **N° 33 Standard** BIOSTIMOLANTI Campionamento
 - 5 -prove di efficacia
 - 16 -prove analitiche dei microorganismi
 - 2 -modalità di campionamento dei prodotti
 - 8 -prove analitiche delle sostanze indesiderate
 - 1 -determinazione della quantità/peso
 - 1 -terminologia





PROPOSTE IMPLEMENTAZIONE CMC 7

Feedback Eu Survey


La Commissione europea ha lanciato nel 2022 una survey per raccogliere proposte sull'implementazione del Regolamento europeo dei fertilizzanti. Tra le diverse CMC (86 – la maggior parte riguardano i materiali da recupero: acque reflue, fanghi di depurazione, alghe, batterie, sottoprodotti mangimistica) tra cui **56 nuovi ceppi di microrganismi** appartenenti a:

- Bacillus spp.
- Paenibacillus spp.
- Streptomyces spp.
- Nitrosomonas spp.
- Nitrobacter spp.
- Lactobacillus spp.
- Leuconostoc spp.
- Rhodopseudomonas spp.
- Ochrobactrum spp.
- Arthrospira spp.
- Ensifer spp.
- Pediococcus spp.
- Pseudomonas spp.
- Rhodopseudomonas spp. cui

Possono essere aggiunti nuovi ceppi di microrganismi se:

- rilevanti per il mercato
- sicuri ed efficaci





STUDIO TECNICO A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE DI NUOVI MICRORGANISMI CMC 7 DEL REGOLAMENTO UE 2019/1009

La Direzione Generale per il Mercato Interno, l'Industria, l'Imprenditoria e le PMI della Commissione Europea (DG GROW) della Commissione Europea ha affidato uno studio tecnico all'Istituto austriaco di tecnologia (AIT)

Durante tutto lo studio, l'AIT adotta misure per garantire la riservatezza e la protezione dei dati.

Obiettivo dello studio

Ampliare la lista dei microrganismi della CMC 7

- PROGETTANDO UNA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E APPLICANDOLA PER LA VALUTAZIONE DI DIVERSI CANDIDATI CMC 7

Garantendo: **sicurezza** e **efficacia agronomica**

Attività	Sotto attività
<p>Attività 1</p> <p>Elaborare una metodologia per la valutazione dei microrganismi al fine di aggiungerli al CMC 7, basandosi sulle linee guida attualmente utilizzate per valutare i microrganismi rilasciati nell'ambiente</p>	<p>È stato sviluppato un modulo di raccolta dati online per la compilazione, da parte degli stakeholder, che presentano proposte per nuovi candidati CMC7.</p> <p>Sviluppare criteri di sicurezza e valutazione del rischio date da consente ai valutatori di determinare se i microrganismi candidati presentino rischi per la salute umana, gli animali, le piante e l'ambiente, sviluppato con il contributo di esperti e stakeholder</p> <p>Sviluppare criteri di efficacia agronomica: valuta se un candidato CMC 7 possa potenzialmente contribuire a una o più funzioni di un prodotto biostimolante vegetale UE.</p>
<p>Attività 2</p> <p>effettuare uno screening delle proposte ricevute per identificare microrganismi e processi da includere/utilizzare nella produzione di prodotti con potenziale di essere soggetti a un commercio significativo nel mercato interno</p>	<p>l'AIT ha condotto un sondaggio CMC 7-Candidati per selezionare le varianti candidate per la loro potenziale importanza nel commercio interno dell'UE, identificando ceppi già regolamentati i in uso in uno o più Stati membri e un controllo preliminare delle caratteristiche del ceppi più rilevanti negli scambi nel mercato interno.</p>
<p>Attività 3 IN CORSO</p> <p>Valutazione dei candidati CMC 7 selezionati sulla base dell'attività 2 utilizzando la metodologia sviluppata nell'attività 1</p>	<p>Verifica dell'identità e della caratterizzazione del ceppo</p> <p>valutazione dei rischi per la salute umana, le piante, gli animali e l'ambiente</p> <p>valutazione delle caratteristiche di efficienza agronomica del ceppo</p>
<p>Attività 4</p> <p>Fornire proposte tecniche per possibili modifiche al CMC 7 del FPR</p>	<p>Proporre bozze di proposte per modifiche agli allegati al FPR basate sull'esito dell'attività 3.</p>

Regolamento 2019/515 del 19 marzo 2019



Relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (che abroga il Regolamento (CE) n. 764/2008).


Si applica....

a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti fertilizzanti e stabilisce le regole e le modalità di applicazione che siano legalmente immesse sul mercato rispondenti a norme nazionali varate dai singoli Paesi membri

**Procedura di valutazione
preventiva**

L'operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva (ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento 2019/515) in conformità dell'art. 4 di detto Regolamento

www.protezionedellepiante.it
ELENCO PRODOTTI



PROSPETTIVE FUTURE

Rafforzamento dei dossier agronomici per validare i claim in modo più rigoroso e scientificamente solido.

Aggiornamento degli allegati del Regolamento UE 2019/1009 tramite atti delegati della Commissione.


Maggiore apertura a materie prime innovative, come quelle di origine microbica o derivanti da processi di bioeconomia circolare.

Ampliamento della CMC 7 con l'inclusione di nuovi microrganismi sicuri ed efficaci

Standard CEN/TC 455 per garantire prove affidabili e riproducibili

Gli effetti agronomici dichiarati in etichetta saranno garantiti dalle prove di campo condotte con standard armonizzati






... Conclusioni ...

I biostimolanti rappresentano una frontiera innovativa per l'agricoltura sostenibile quali strumenti capaci di migliorare l'efficienza nutrizionale aumentando la resilienza agli stress abiotici e contribuire ad una produzione più sostenibile.

Il quadro normativo nazionale ed europeo è in evoluzione con requisiti più rigorosi e standard armonizzati

La chiarezza dei claim e la sicurezza dei prodotti e la conformità alle norme sono fondamentali per la credibilità del settore e a beneficio di agricoltori, consumatori e ambiente





Grazie per l'attenzione



Address

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali



mail

m.delicato@masaf.gov.it
mariaantoinetta.delicato@crea.gov.it